



“Ecco come cambia l’accesso alla professione di Tecnico Competente”

Vediamo come il D.Lgs. 42 del 17 febbraio 2017 ha ridefinito i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

Il D.Lgs. n. 42/2017, oltre a modificare la legge quadro sull’inquinamento acustico, al Capo VI, ha ridefinito i **criteri generali per l’esercizio della professione di Tecnico Competente In Acustica.**

I documenti di seguito riportati hanno carattere informativo, gli utilizzatori sono pertanto invitati a fare sempre e comunque riferimento ai documenti originali.

Cosa devono fare gli attuali Tecnici Competenti

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - Capo VI - Art. 21

-
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco e' presentata secondo le modalita' di cui all'allegato 1.
 3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalita', il numero d'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonche', ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.
 4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.
 5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (19/04/2017) possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1.
-

Allegato 1

1. Presentazione delle domande

I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione o provincia stessa. I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all'art. 23.

I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, nonché assumono l'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.

L'istanza presentata ai sensi dell'art. 21, comma 5, deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.

2. Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

.....

Art. 25 - Regime transitorio

4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad esercitare l'attività secondo la previgente disciplina.

.....

Da una parte si dice, articolo 21, comma 5, che:

Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore (19/04/2017) del presente decreto, possono presentare alla regione stessa istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1.

Dall'altra si afferma, Art. 25 Regime transitorio, comma 4:

Coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad esercitare l'attività secondo la previgente disciplina.

Quindi tra la data di entrata in vigore e i 12 mesi successivi coloro che non hanno presentato istanza non potrebbero ??? continuare ad esercitare l'attività.

Cosa fare

Da richiedere alla Regione.

- Numero di fax o indirizzo informatico cui inviare l'istanza.
- Modello dell'istanza.
- Come si fa a essere identificati dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica?
- Si può essere identificati dal sistema informatico tramite una identità digitale SPID?

La Regione Lombardia

La regione Lombardia ha predisposto le istruzioni e il modello dell'istanza che sono contenuti nel COMUNICATO REGIONALE del 20/04/2017 - N° 66 qui di seguito trascritto.

OGGETTO: PRESENTAZIONE DA PARTE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA RICONOSCIUTI DA REGIONE LOMBARDIA CON IL REGIME PREVIGENTE AL D.LGS. 42/2017 DELLE ISTANZE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI AL D.LGS. 42/2017.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del d.lgs. 42/2017, coloro che siano stati riconosciuti dalla Regione tecnici competenti in acustica ai sensi del DPCM 31 marzo 1998, possono presentare alla Regione che li ha riconosciuti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 42/2017, istanza, nelle forme e modi stabiliti dal DPR 445/2000, per l'inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017.

Regione Lombardia, pertanto, accetterà le istanze suddette solo da coloro che siano stati riconosciuti tecnici competenti in acustica ambientale con provvedimento di Regione Lombardia. Per facilitare la stesura della istanza a Regione Lombardia potrà essere utilizzato il modello allegato. L'istanza potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- 1) In forma cartacea con firma autografa autenticata da fotocopia di documento di identità valido inviata per posta.
- 2) In forma di file ottenuto dalla scannerizzazione del modulo cartaceo con firma autografa inviato con mail alla casella ambiente@pec.regione.lombardia.it insieme a file scannerizzato di documento di identità valido
- 3) In forma file firmato digitalmente o con firma elettronica avanzata dal richiedente inviato alla casella ambiente@pec.regione.lombardia.it.

Le istruzioni sono contenute nel COMUNICATO REGIONALE del 18/04/2017 - N° 65 qui di seguito trascritto e consultabile cliccando sul link qui di seguito riportato:

- [Comunicato regionale n. 65 del 18 aprile 2017](#)
[Documento PDF - 82 KB.](#)

Allegati

- [Comunicato regionale n. 66 del 20 aprile 2017](#)
[Documento PDF - 115 KB.](#)
- [allegato del decreto n. 4578 del 21 aprile 2017](#)